



REGOLAMENTO GENERALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241

ART. 1 - FINALITA'

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 12 della L. 7/8/1990 n. 241, al fine di garantire trasparenza e imparzialità, stabilisce i criteri, i limiti e le modalità cui la Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini (di seguito, per brevità, anche denominata Camera di commercio o Ente) si attiene per la concessione di sovvenzioni, sussidi, indennizzi, aiuti finanziari e, più in generale, per l'attribuzione di vantaggi economici.

ART. 2 - CRITERI GENERALI

1. La Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, ai sensi della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, comprendente i territori delle province di Forlì-Cesena e Rimini, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

2. In assolvimento alle sue funzioni, la Camera di Commercio promuove e sostiene lo sviluppo dei propri territori e delle proprie imprese, nonché il miglioramento delle condizioni economiche e sociali delle circoscrizioni territoriali di competenza, anche d'intesa con altre istituzioni, pubbliche amministrazioni e organismi, pubblici o privati.

3. In coerenza con i documenti di pianificazione pluriennale adottati, l'Ente, inserisce annualmente nei propri documenti di programmazione un piano di interventi per lo sviluppo economico e per la competitività territoriale, finalizzate in particolare a:

- a) promozione del territorio e delle economie locali, del turismo, del commercio e delle risorse culturali ed ambientali, valorizzazione delle eccellenze produttive e dei distretti (filiera), con particolare riferimento ai settori dell'agroalimentare tipico e di qualità, del manifatturiero di qualità ed innovativo e dell'artigianato artistico e di tradizione (animazione e promozione territoriale);
- b) formazione, orientamento, placement e sviluppo dei rapporti tra le imprese ed il mondo dell'istruzione superiore, e della formazione terziaria professionalizzante e universitaria;
- c) l'accesso al credito garantito e ad altre forme di finanziamento per le PMI;
- d) sviluppo della produttività, efficienza e competitività delle imprese;
- e) diffusione dell'innovazione tecnologica, organizzativa, della qualità, della sostenibilità e della responsabilità sociale di impresa;
- f) sostegno alla creazione e all'avvio di nuove imprese.

3. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai contributi annuali concessi a favore delle Aziende Speciali costituite dalla Camera di Commercio, né si applicano ai contributi annuali concessi, rispettivamente quale contributo di funzionamento o quale quota associativa, alle società consortili, alle associazioni partecipate dalla Camera di Commercio o ad altri organismi partecipati secondo le disposizioni dei rispettivi statuti.

ART. 3 - REGIMI DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. La Camera di Commercio, nella concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, sussidi, benefici, vantaggi economici ed ausili finanziari, comunque denominati, si conforma alla disciplina nazionale e

comunitaria in materia di aiuti di Stato, laddove applicabile.

2. Qualora la concessione di un contributo, beneficio o vantaggio economico configuri un aiuto di Stato, questo è concesso in regime de minimis, o in base ad un Regolamento di esenzione o autorizzato dalla Commissione.

3. Gli aiuti vengono registrati e pubblicizzati con le modalità pro tempore vigenti.

ART. 4 - INSERIMENTO NEL PIANO PROMOZIONALE DELLE INIZIATIVE

1. La Camera di Commercio individua gli obiettivi da perseguire con le azioni di supporto finanziario, tenendo conto delle risorse disponibili, delle esigenze prioritarie di sviluppo strutturale del sistema economico locale e delle sue componenti settoriali; della situazione congiunturale; degli indirizzi della politica economica governativa e di quella regionale, riportandole nei propri piani pluriennali e annuali.

2. Redige, inoltre, un programma delle iniziative promozionali, inserito nel preventivo economico annuale, prevedendo adeguate risorse finanziarie nel rispetto delle indicazioni e priorità individuate dagli strumenti di programmazione.

3. Gli stanziamenti inizialmente previsti ai sensi del comma 2 possono essere modificati in corso d'anno, in funzione delle disponibilità di bilancio e di esigenze sopravvenute.

ART. 5 - INTERVENTI AMMISSIBILI E FORME DI INTERVENTO

1. Gli interventi di sostegno di territori e imprese di competenza della Camera di Commercio possono articolarsi nelle seguenti tipologie:

a) attuazione diretta di iniziative e progetti, ovvero la realizzazione con proprie risorse di attività ed iniziative, sulla base della pianificazione annuale e pluriennale e degli obiettivi programmati da parte dell'Ente;

b) interventi diretti alle imprese, finalizzati a sostenere lo sviluppo, la competitività e l'attività delle imprese del territorio, anche su specifici ambiti e/o settori, sulla base di appositi bandi o disciplinari;

c) interventi in compartecipazione, ossia erogazioni a soggetti ed enti pubblici e privati *senza scopo di lucro*, disciplinate mediante convenzioni, protocolli o accordi, e finalizzate al sostegno finanziario di iniziative ideate nell'interesse generale del sistema socio-economico locale che, oltre ad essere funzionali alla realizzazione di obiettivi condivisi con gli enti proponenti, siano definite e progettate di comune accordo con gli stessi e non diano vita a controprestazioni a esclusivo vantaggio dei partecipanti;

d) contributi a iniziative di terzi, ossia erogazioni a soggetti ed enti pubblici e privati *senza scopo di lucro* finalizzate al sostegno finanziario di progetti la cui realizzazione sia riconosciuta quale fattore di sviluppo e attrattività per il sistema socio-economico locale;

e) finanziamento di organismi di particolare rilevanza per l'economia del territorio, ossia soggetti ed enti pubblici e privati senza scopo di lucro, anche partecipati dall'Ente, la cui attività rappresenti, a livello locale, nazionale e internazionale, fattore di prestigio e attrattività per il territorio e per il suo tessuto produttivo ovvero la cui attività contribuisca, anche mediante ricerche, studi e analisi di settore, a sostenere la competitività delle imprese e del territorio;

f) finanziamento, anche di tipo pluriennale, di borse di studio, assegni di ricerca, corsi di laurea, master e similari che si contraddistinguano per la rilevanza scientifica, economica e culturale dell'argomento trattato;

g) concessione del patrocinio gratuito, anche contestuale alla richiesta di contributi di cui al punto d);

h) Altre forme consentite dalla normativa vigente.

2. La Camera di commercio può indirizzare i benefici finanziari sopra elencati verso iniziative da realizzarsi anche al di fuori del territorio di propria competenza, in un'ottica di area vasta romagnola oppure qualora siano prevedibili favorevoli ripercussioni per il sistema socio-economico locale.

3. Ogni singola tipologia di intervento sopra individuata può essere regolata mediante specifico Disciplinare o Bando¹ tecnico/attuativo. Il tal caso, l'approvazione del bando o del disciplinare è demandata alla Giunta camerale.

¹ Per "disciplinare" si intende un intervento ordinario, non soggetto a scadenza, ma per il quale è necessario un finanziamento annuale; per "bando" si intende un intervento con specifiche finalità e destinatari, con una apertura (finestra) soggetta a limitazioni temporali

ART. 6 - ATTUAZIONE DIRETTA DI INIZIATIVE

1. Le iniziative promozionali dirette sono attuate e gestite dalla Camera di Commercio esclusivamente con risorse finanziarie proprie e/o provenienti da altri soggetti pubblici e/o privati, anche a seguito di convenzioni, accordi o intese, con utilizzo di proprie attrezzature e risorse umane oppure avvalendosi di strutture terze specializzate, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

2. Qualora sia prevista la partecipazione da parte di terzi ai progetti o alle iniziative di cui al presente articolo, la selezione è disciplinata da appositi avvisi o bandi.

3. La Giunta camerale, anche in base alla proposta del dirigente, approva l'avviso rivolto alla platea dei beneficiari ammissibili in relazione alla tipologia di intervento che si intende realizzare e ne dà pubblicità mediante il sito internet camerale o gli ulteriori strumenti di divulgazione ritenuti opportuni in relazione alle specifiche finalità perseguite.

Nell'avviso, salvo ulteriori vincoli previsti dalla normativa in vigore, dovrà essere assicurata almeno l'indicazione:

- a) dei criteri per l'ammissibilità e per la valutazione delle candidature o domande;
- b) dell'eventuale concessione della possibilità di regolarizzare il diritto annuale non pagato;
- c) del Regolamento UE di riferimento per il rispetto della normativa europea in materia di Aiuti di Stato, ove applicabile.

Il Dirigente provvede, se prevista nell'avviso, a nominare apposita Commissione di valutazione composta da dipendenti camerale ovvero da esperti in materia.

ART. 7 - INTERVENTI IN COMPARTECIPAZIONE

1. La Camera di commercio può compartecipare alla realizzazione di progetti e iniziative la cui specificità o unicità costituisca fattore di attrazione, qualificazione e potenziamento del sistema economico del territorio di competenza.

2. Gli interventi possono essere attuati con i soggetti ammissibili di cui al Disciplinare Tecnico dei contributi a iniziative di terzi di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del presente Regolamento e con i soggetti ai quali l'ente camerale partecipa nella compagine sociale. Inoltre, l'intervento deve concretizzarsi nella comune definizione e sviluppo degli obiettivi e delle linee progettuali (co-progettazione).

3. La compartecipazione può prendere la forma:

- a) dell'assunzione diretta di alcuni oneri connessi all'iniziativa o della gestione in autonomia di alcuni aspetti di essa;
- b) dello svolgimento di servizi o nella messa a disposizione di beni necessari al buon esito dell'iniziativa;
- c) della ripartizione, anche non proporzionale, fra i soggetti attuatori, delle spese inerenti la realizzazione dell'iniziativa.

4. La Giunta camerale, anche in base alla proposta del dirigente, approva l'intervento e, qualora prevista, stabilisce altresì l'entità massima della partecipazione finanziaria della Camera di commercio, fissata sulla base di un budget di progetto.

5. Le modalità di ripartizione degli oneri e delle attività da svolgere, nonché le modalità di liquidazione delle spese sostenute dagli organismi di cui sopra, sono disciplinate da appositi atti ed accordi tra le parti.

ART. 8 - BANDI PER INTERVENTI SPECIFICI DIRETTI ALLE IMPRESE

1. La Camera di Commercio può stabilire l'erogazione di contributi, comunque denominati, a favore di una pluralità di soggetti, attraverso l'emanazione di appositi bandi o disciplinari, con lo scopo di favorire la nascita, o a sostegno della competitività e della crescita, delle imprese.

2. Tali bandi o disciplinari possono essere aperti solo a specifiche tipologie di intervento e a limitati settori di attività.

3. La Giunta camerale adotta le relative disposizioni di attuazione che, salvo ulteriori vincoli previsti dalla normativa in vigore, dovranno stabilire:

- a) lo stanziamento di spesa da destinare all'iniziativa, nell'ambito delle risorse disponibili in bilancio;
- b) la tipologia dell'iniziativa e la categoria dei beneficiari, comprese le eventuali esclusioni;

- c) l'apertura dell'iniziativa a tutti i soggetti potenzialmente interessati senza discriminazioni;
- e) le tipologie di interventi, spese o investimenti ammessi;
- d) le modalità di presentazione delle domande;
- f) la specificazione dei criteri per l'esame delle domande;
- e) le procedure per la concessione e la liquidazione del contributo;
- f) l'eventuale concessione della possibilità di regolarizzare il diritto annuale non pagato;
- g) il Regolamento UE di riferimento per il rispetto della normativa europea in materia di Aiuti di Stato, ove applicabile.